



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 122 del 29-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Al momento dell'inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Mastrosanti Roberto	Presente	Ambrosio Mattia	Presente
D'Uffizi Franco	Presente	Magliocchetti Marco	Presente
Gizzi Paola	Assente	Santoro Lucia	Assente
Angelantoni Matteo	Presente	Sbardella Francesca	Presente
Masi Olga	Presente	Pagnozzi Raffaele	Presente
Gori Arianna	Presente	Fiasco Mirko	Presente
Lonzi Marco	Presente	Gherardi De Cande Roberto	Assente
Travaglini Gianluca	Presente	Cimmino Damiano	Assente
Privitera Giuseppe	Presente		

Assegnati 17

Presenti 13

In carica 17

Assenti 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Marina Saccoccia.

Il Vice Presidente Giuseppe Privitera, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

Francesca Sbardella

Marco Lonzi

Gianluca Travaglini

Si dà atto che:

- Al termine dell'appello iniziale, sono entrati in aula i Consiglieri Gherardi De Candeï e Santoro.
- Sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Sbardella, Lonzi e Travaglini.
- Essendo assente la Presidente del Consiglio Gizzi, il Consiglio viene presieduto dal Vice Presidente Privitera.
- Durante la trattazione del punto n. 1 ad oggetto "*Variatione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 161 in data 11/12/2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000*" è risultato assente il Consigliere Fiasco.
- Al termine della votazione sul punto n. 2 all'o.d.g., rubricato "*Variatione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 177 in data 21/12/2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000*", i lavori della seduta sono stati sospesi al fine di procedere alla areaazione dei locali.
- Alle ore 10:55, si è proceduto ad effettuare l'appello nominale, ad esito del quale sono risultati 14 presenti e 3 assenti (Gizzi, Fiasco e Cimmino); pertanto, essendo stato accertato il numero legale dei consiglieri assegnati, i lavori della seduta sono ripresi.

L'Assessore Gori relaziona in merito al presente punto all'O.d.G., rubricato "Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100".

In allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, vi è il resoconto testuale degli interventi al cui contenuto integralmente si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Frascati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.9.2017 ha deliberato in merito e ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che il Comune di Frascati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 19.12.2019 ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Frascati e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTI gli *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche*, documento predisposto dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, e condiviso con la Corte dei conti con il quale si forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il seguente esito di voto palese reso per appello nominale:

Presenti n. 14;

Assenti: n. 3 (Gizzi, Fiasco e Cimmino);

Voti favorevoli n. 14 (Mastrosanti, Angelantoni, Masi, Gori, Lonzi, Travaglini, Privitera, Ambrosio, Magliocchetti, D'Uffizi, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, e Gherardi De Candeì);

Astenuti nessuno;

Voti contrari nessuno;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione delle società in cui il Comune di Frascati detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100: Tale documento è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
2. Di approvare il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 delle società in cui il Comune di Frascati detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle allegate schede di rilevazione, (**allegato B**) e (**allegato C**), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Vice Presidente
Privitera Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
Saccoccia Marina

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
